

CAPITOLO III
PROCEDURE PER LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI



SEZIONE 1

CARATTERISTICHE GENERALI

1. Premessa

Per il censimento dei soggetti segnalati, la Centrale dei rischi si avvale dell'Anagrafe dei soggetti, nella quale sono registrati e identificati con un codice univoco (*codice censito*) tutti i soggetti cui si riferiscono le informazioni raccolte dalla Banca d'Italia per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali.

Sia la Centrale dei rischi sia l'Anagrafe dei soggetti operano in un contesto di continua interazione con gli intermediari partecipanti, i quali devono trasmettere le informazioni ogniqualvolta se ne presenti l'esigenza (richieste di codifica di nuovi clienti, rettifiche d'importo, informazioni sullo "stato" della clientela, etc.), ad eccezione delle segnalazioni di importo di fine mese.

Gli intermediari ricevono, oltre alle informazioni specificamente richieste, ai flussi di ritorno e alle informazioni sullo "stato" della clientela, tutti gli aggiornamenti e le correzioni riguardanti i soggetti di loro interesse nel momento in cui vengono registrati in Centrale dei rischi¹¹². Gli intermediari sono tenuti a verificare l'esattezza delle informazioni ricevute relative ai propri clienti e, in presenza di errori, a darne immediata comunicazione alla Banca d'Italia. In assenza di rettifica si ritiene implicito il consenso circa la correttezza dei dati registrati.

RINVII

- Per la natura riservata dei dati e gli obblighi di informativa verso i clienti, cfr. cap. I, sez. 1, par. 3 e 4.
- Per la responsabilità e gli adempimenti generali degli intermediari partecipanti, cfr. cap. I, sez. 2, par. 1.
- Per gli obblighi di verifica e correzione dei dati, cfr. cap. I, sez. 2, par. 7.
- Per l'assegnazione del codice censito e la gestione dei dati anagrafici cfr. Circ. XXX

2. Modalità di scambio delle segnalazioni

Lo scambio delle informazioni deve avvenire secondo i criteri previsti nel fascicolo di documentazione tecnica "**Modalità di scambio delle informazioni con la Centrale dei rischi e con l'Anagrafe dei soggetti**"¹¹³.

¹¹² Va da sé che verranno inviati agli intermediari anche gli aggiornamenti intervenuti nelle informazioni anagrafiche.

¹¹³ Disponibile sul sito della Banca d'Italia alla sezione Statistiche > Raccolta dati > Centrale dei rischi > Documentazione Tecnica.



Le segnalazioni trasmesse dagli intermediari, d'iniziativa ovvero in risposta a una richiesta della Banca d'Italia, sono convenzionalmente denominate *messaggi*. Le segnalazioni trasmesse dalla Banca d'Italia agli intermediari partecipanti, d'iniziativa ovvero in risposta a un messaggio inviato dagli intermediari medesimi, sono denominate *comunicazioni*. I messaggi che originano da una richiesta della Banca d'Italia devono contenere il riferimento alla comunicazione alla quale rispondono.

3. Controlli sui dati


Per garantire l'affidabilità dei dati, la Banca d'Italia fornisce agli intermediari un programma di "diagnostica" a cui essi devono sottoporre le segnalazioni prima di trasmetterle. Tale programma verifica che i messaggi siano conformi alle modalità tecniche stabilite per lo scambio delle informazioni ed evidenzia gli errori che gli intermediari devono provvedere a eliminare. Il programma produce un documento che deve essere conservato agli atti da parte degli intermediari e, ove richiesto, inviato alla Banca d'Italia.

Ogni messaggio trasmesso dagli intermediari è sottoposto a una serie di controlli volti a verificare la conformità delle informazioni trasmesse agli schemi segnaletici previsti, nonché la coerenza delle stesse nell'ambito della medesima segnalazione ovvero rispetto a parametri di riferimento.

I messaggi che risultano formalmente errati non vengono acquisiti e l'intermediario viene interessato con apposita comunicazione nella quale viene descritta l'anomalia riscontrata. L'eventuale documento inviato a corredo del messaggio non viene lavorato; l'intermediario, una volta rimosso l'errore, dovrà ripetere l'invio del messaggio e del documento.

RINVII

- Per la responsabilità e gli adempimenti generali degli intermediari partecipanti, cfr. cap. I, sez. 2, par. 1.
- Per gli obblighi di verifica e correzione dei dati, cfr. cap. I, sez. 2, par. 7.



SEZIONE 2

GESTIONE DEGLI IMPORTI

1. Segnalazione delle posizioni di rischio

Gli intermediari partecipanti sono tenuti a comunicare mensilmente alla Centrale dei rischi tutte le informazioni di rischio della propria clientela nel rispetto delle soglie di censimento previste. Le informazioni devono essere fornite utilizzando l'apposito messaggio e devono pervenire alla Centrale dei rischi non oltre il 25° giorno del mese successivo a quello di riferimento¹¹⁴.

Nel caso in cui un intermediario non abbia posizioni di rischio da segnalare, deve informare di tale circostanza la Centrale dei rischi trasmettendo l'apposito messaggio.

La Centrale dei rischi può, con apposita comunicazione, richiedere all'intermediario di verificare la correttezza delle posizioni di rischio segnalate, in caso siano state evidenziate presunte anomalie.

Qualora a seguito dei controlli effettuati la Centrale dei rischi rilevi nell'ambito della segnalazione mensile un numero rilevante di posizioni di rischio errate viene scartato l'intero invio. L'intermediario viene informato dell'avvenuto scarto con apposita comunicazione ed è tenuto a ripetere la segnalazione con la massima tempestività.

RINVII

- Per le soglie di censimento, cfr. cap. II, sez. 1, par. 5.

2. Rettifiche agli importi

Gli intermediari partecipanti, quando rilevino che una posizione di rischio precedentemente segnalata è errata o non è stata correttamente imputata, devono proporre sollecitamente la rettifica utilizzando l'apposito messaggio. La Centrale dei rischi acquisisce la rettifica e, nel caso si riferisca ad una delle ultime trentasei rilevazioni, la comunica a tutti gli intermediari interessati.

Ciascun messaggio di rettifica può riguardare un solo soggetto, di cui si deve riportare l'intera posizione di rischio, comprensiva dei dati da correggere o inserire e di quelli eventualmente rimasti invariati. Deve essere altresì precisato se si tratta di una posizione da annullare, in quanto segnalata per errore, di una posizione da inserire ex novo, ovvero da modificare.

¹¹⁴ Nel caso in cui il 25° giorno del mese sia festivo, la scadenza è posticipata al primo giorno lavorativo successivo.



La Centrale dei rischi può richiedere all'intermediario di sottoporre a ulteriore verifica i dati di rettifica comunicati, qualora gli stessi evidenzino presunte anomalie.

La Centrale dei rischi rettifica d'iniziativa le posizioni di rischio nei seguenti casi:

- all'atto della registrazione nell'Anagrafe dei soggetti di un'operazione di incorporazione o di fusione tra società segnalate. Le eventuali segnalazioni di importo pervenute per le scadenze successive alla data di decorrenza della fusione a nome dei soggetti incorporati o fusi sono cancellate e imputate al soggetto incorporante o risultante dopo la fusione. Il cumulo degli importi non viene effettuato nel caso di posizioni di rischio tra loro incompatibili; per l'adeguamento degli importi, la Centrale dei rischi interessa gli intermediari segnalanti. Le eventuali rettifiche di dati relativi a periodi precedenti alla data di fusione devono essere prodotte a nome dell'ente incorporato;
- quando l'Anagrafe dei soggetti elimina un codice censito, in quanto attribuito ad un soggetto già censito con un altro codice (eliminazione di doppia codifica). La Centrale dei rischi provvede a cumulare sul codice censito "corretto" gli importi di pertinenza dell'altro codice. Il cumulo degli importi non viene effettuato nel caso di posizioni di rischio tra loro incompatibili; per la corretta imputazione degli importi la Centrale dei rischi interessa gli intermediari segnalanti.

In ogni caso gli intermediari sono tenuti a verificare ed eventualmente a correggere le posizioni di rischio modificate dalla Centrale dei rischi a seguito di fusioni o eliminazioni di doppie codifiche.

3. Richiesta di prima informazione

Gli intermediari partecipanti avanzano le richieste di prima informazione utilizzando l'apposito messaggio, nel quale devono essere riportati tutti gli elementi anagrafici necessari all'identificazione del soggetto d'interesse o, in alternativa, il codice censito del medesimo se disponibile. Se la richiesta riguarda una cointestazione, devono essere indicati i codici dei soggetti che la compongono e, se conosciuto, il codice della cointestazione stessa. Ove anche tali codici non siano disponibili, devono essere preventivamente acquisiti attivando l'apposita procedura.

Nel messaggio deve essere indicato il grado di dettaglio delle informazioni desiderato, il periodo o la data di riferimento e la causale della richiesta.


4. Richiesta periodica di informazioni

Gli intermediari partecipanti possono richiedere mensilmente informazioni su una lista di soggetti, utilizzando l'apposito messaggio. Nel messaggio devono essere indicati i codici censito dei nominativi oggetto della richiesta. Ove l'intermediario non disponga



dei codici censito, questi devono essere preventivamente acquisiti attivando l'apposita procedura.

La richiesta può fare riferimento esclusivamente ai dati relativi alla rilevazione in corso. Gli intermediari possono inoltrare un'unica richiesta per ciascuna rilevazione; nel caso in cui pervengano più richieste relative alla medesima rilevazione, verrà evasa l'ultima.



SEZIONE 3

GESTIONE DELLE INFORMAZIONI QUALITATIVE (*INFRAMENSILI*)

1. Segnalazione dei cambiamenti di “stato” della clientela

Gli intermediari partecipanti sono tenuti a comunicare alla Centrale dei rischi, utilizzando l'apposito messaggio, i cambiamenti di “stato” nella situazione debitoria della clientela nel momento in cui questi si verificano.

La Centrale dei rischi comunica al sistema la sequenza dei singoli eventi segnalati da ciascun intermediario la cui data ricade nel periodo che intercorre tra il primo giorno del mese successivo all'ultima rilevazione conclusa e la data corrente. Gli intermediari segnalanti sono contraddistinti da un numero progressivo¹¹⁵.

La Centrale dei rischi, a seguito dei controlli effettuati, può inviare agli intermediari una comunicazione di scarto, di rilievo o di richiesta di conferma dei dati.

Nel caso in cui venga comunicata una informazione errata, ovvero sia stata omessa la segnalazione, l'intermediario deve provvedere alla sollecita rettifica sempreché la data dell'evento sia successiva alla data dell'ultima rilevazione.

Per correggere un'informazione precedentemente comunicata, gli intermediari devono usare il medesimo messaggio utilizzato per la segnalazione: devono cancellare l'evento segnalato, qualora per la data indicata non si sia verificato alcun evento, o modificare il tipo evento, se per la data indicata l'evento segnalato non corrisponde a quello effettivamente verificatosi.

La Centrale dei rischi, dopo aver acquisito la rettifica, farà tenere agli intermediari interessati la nuova sequenza di eventi che sostituisce integralmente quella precedentemente inviata.

RINVII

- Per le caratteristiche della rilevazione *inframensile* dei cambiamenti di “stato” della clientela, cfr. cap. II, sez. 5, par. 2.
- Per il modello dei dati e le variabili di classificazione della rilevazione *inframensile* sullo “stato”, cfr. Appendice B.

¹¹⁵ L'intermediario che ha prodotto la segnalazione viene evidenziato con l'apposito campo.



2. Segnalazione delle regolarizzazioni dei pagamenti e dei “rientri” degli sconfinamenti persistenti

Gli intermediari devono segnalare le regolarizzazioni e i “rientri” persistenti entro 15 giorni dal pagamento¹¹⁶. Nel messaggio di segnalazione gli intermediari devono indicare:

- la tipologia di finanziamento (a scadenza prefissata o *revolving*);
- la categoria di censimento;
- la data del pagamento;
- se il pagamento ha ripianato tutte le linee di credito di una determinata tipologia che confluiscono nella medesima categoria di censimento o solo alcune di esse. Tale informazione deve essere fornita con riguardo alla posizione del cliente nelle tre date contabili antecedenti quella del pagamento. Se per una o più di tali date il soggetto non era segnalato o non presentava sconfinamenti, va indicato il previsto valore convenzionale.

Gli intermediari sono tenuti a rettificare tempestivamente le eventuali informazioni errate o omesse. L'avvenuta rettifica è comunicata agli intermediari che avevano ricevuto l'informazione errata.

La rilevazione dei rischi del mese in cui si è verificato il pagamento aggiorna a tutti gli effetti la posizione del soggetto, pertanto da tale data gli intermediari non devono più comunicare rettifiche.

RINVII

- Per le caratteristiche della rilevazione *inframensile* su *regolarizzazioni e rientri*, cfr. cap. II, sez. 5, par. 3.
- Per il modello dei dati e le variabili di classificazione della rilevazione *inframensile* sulle *regolarizzazioni e rientri*, cfr. Appendice B.

¹¹⁶ Se l'intermediario non ha ancora inviato i dati della rilevazione mensile nella quale viene segnalato il soggetto per la prima volta, l'informazione sulla regolarizzazione/rientro deve essere fornita non appena effettuata la rilevazione stessa.

